

TI_GERICHTE 52.1998.112 vom 31. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.112

FR: TI_GERICHTE 52.1998.112 du 31 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.112 del 31 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

ottobre 1994 per violazione dell'art. 10 NAPR e relativo rinvio alla LRL. Quo all'ulteriore ampliamento della darsena non si giustificava di concedere una deroga allo scopo ed inoltre l'indice di occupazione del fondo era già stato completamente esaurito dallo stabile d'appartamenti. Il muro di sostegno, il quale non teneva alcuna distanza dalla riva, non poteva semplicemente essere innalzato. Contestualmente al diniego della licenza edilizia il municipio di _____ ha ordinato il ripristino della situazione come ai progetti approvati con licenza edilizia 8 aprile 1993. Quell'ordine é stato confermato dal Consiglio di Stato, che ne ha anche precisato i termini come segue: 1) eliminazione dell'estensione della copertura della darsena; 2) posa di un pontile di 3 m di profondità per compensare l'escavazione ulteriore e non approvata del canale di accesso alla darsena; 3) eliminazione della sopraelevazione del muro di sostegno a lago con conseguente sistemazione del terreno mediante scarpata. Attraverso la testé illustrata sentenza 27 marzo 1996 il Tribunale ha tutelato tutte le misure di ripristino, limitando tuttavia l'ordine di demolire la sopraelevazione del muro di sostegno a lago agli ultimi m 0,6, poiché la licenza edilizia 8 aprile 1993 includeva erroneamente il diritto di sopraelevarlo per i primi m 1,10. Il rapporto di contravvenzione rimprovera anche all'insorgente di avere eseguito la piscina in modo difforme dai piani approvati ed inoltre aver costruito la rampa di accesso e le opere annesse secondo modalità diverse da quelle autorizzate. A fronte delle giustificazioni addotte da questi (solo la posizione degli scalini della piscina é stata modificata; eventuali piccole differenze relative alla rampa di accesso sono di ordine strutturale, conseguenti alla necessità sorta nel corso dei lavori di rinforzare il muro di sostegno della strada cantonale), il municipio ha invece abbandonato, implicitamente, questi addebiti in sede di decisione di multa. 4. 4.1. Una violazione dell'art. 1 cpv. 1 LE e dell'art. 10 NAPR, che legittima l'inflizione di una multa in applicazione dell'art. 46 LE, é pertanto sicuramente data. Trattasi quindi di verificare la commisurazione della sanzione alla gravità della violazione ed alla colpa del ricorrente. Al riguardo il Tribunale constata che il ricorrente si é scostato in maniera importante dai piani approvati: le violazioni commesse sono pertanto oggettivamente gravi. Sotto l'aspetto soggettivo il ricorrente, in qualità di promotore immobiliare, progettista e direttore dei lavori ha invece commesso le suindicate infrazioni intenzionalmente e perseguendo un chiaro fine di lucro. E' difatti escluso e del resto parzialmente ammesso dallo stesso ricorrente che un professionista del ramo commetta abusi edilizi per negligenza. L'insorgente non può tuttavia essere considerato recidivo dal momento che non era mai stato sanzionato in precedenza da parte del municipio. E' bensì

vero che é stato condannato il 23 gennaio 1997 dal pretore del distretto di Lugano per ripetuta disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CPS), per aver omesso scientemente di ottemperare alle decisioni 30 novembre 1993 e 19 dicembre 1994 con cui il municipio di _____ che gli intimava di sospendere immediatamente i lavori di costruzione al terzo piano dello stabile: tuttavia questa condanna é riferita a fatti accaduti posteriormente alle violazioni in esame. Nell'ambito della commisurazione della sanzione questo ulteriore comportamento antiggiuridico dell'insorgente non può ad ogni buon conto essere ignorato, tenendo però presente come il pretore abbia riconosciuto a suo beneficio, dopo aver escusso come testi il suo avvocato ed il municipale cui egli aveva commissionato una parte dei calcoli statici della costruzione, l'attenuante della grave angustia, poiché "l'ossequio dell'ordine di sospensione dei lavori lo avrebbe invero condotto alla rovina economica e finanziaria " (cfr. sentenza 23 gennaio 1997, pag. 5).

4.2. Accanto ai testé elencati criteri di giudizio qualificanti le violazioni in esame, deve poi essere analizzato il trattamento loro riservato dall'autorità, ovvero le conseguenze pratiche - soprattutto in termini di benefici - per il multato. La possibilità per il costruttore di ricavare (e mantenere) un vantaggio economico per il tramite di un'opera abusiva costituisce difatti un elemento di valutazione fondamentale ai fini della commisurazione della multa (cfr. le sentenze del Tribunale federale pubbl. in RDAT I-1994 N. 34 e rinvii per il diritto previgente e II-1995 N. 19 per quello vigente; contra Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 1348 ad art. 46 LE). Ora, da un lato, il superamento dell'altezza dello stabile ha potuto bene o male essere posto al beneficio di una licenza edilizia in sanatoria mediante la realizzazione di un terrapieno. Gli abusi sostanziali maggiori, per i quali é invece stato rifiutato il permesso di costruzione, sono invece stati colpiti da ordine di demolizione: é il caso dell'ampliamento della darsena e dell'innalzamento del muro di sostegno a lago. L'eliminazione del lucernario sopra il tetto dell'edificio, prescritta dal municipio, é invece stata trasformata da parte del Consiglio di Stato in un ordine di sostituzione tramite un lucernario di altezza inferiore. Gli ordini di ripristino impartiti dal municipio e cresciuti in giudicato sono volti a precludere al ricorrente la possibilità di fruire dei vantaggi economici (illecito profitto) che si é procacciato tramite gli abusi in parola. C'é anzi da ritenere che la loro attuazione provocherà dei costi non indifferenti. Stando al rapporto allestito dall'ingegnere mandato dell'allestimento dei calcoli statici l'eliminazione della sola estensione della copertura della darsena comporterebbe già da sola dei costi nell'ordine di fr. 200'000.--, dal momento che - per motivi di statica - dovrebbe essere preventivamente demolita l'intera copertura (cfr. più dettagliatamente il consid. 7.2. della sentenza di questo Tribunale 27 marzo 1996, riportata in fatto). A prescindere dall'affidabilità di quel preventivo, é comunque certo che il ricorrente dovrà sborsare una cifra elevata per ripristinare la legalità delle costruzioni al mapp. _____.

4.3. Il ricorrente chiede inoltre che nella commisurazione dell'ammenda si tengano presenti i problemi cagionatigli nella realizzazione del progetto dall'ostilità dimostrata nei suoi confronti dal municipale _____ che, coadiuvato dal municipale _____, ha provocato un ritardo nel compimento dei lavori, arrecandogli una perdita economica in questa promozione immobiliare di oltre fr. 300'000.--. Anche questo aspetto merita di essere considerato, per lo meno parzialmente. Contro il rilascio del permesso di costruzione (autorizzazione cantonale 21 novembre 1991, licenza edilizia 4 dicembre 1991) l'allora municipale _____ il quale - stando al dire dell'insorgente - accampava dei diritti sul mapp. _____, pretendendo il pagamento fr. 200'000.-- e minacciando in caso contrario tutte le opposizioni possibili, aveva presentato un'impugnativa fin davanti a questo Tribunale, che l'aveva respinto con giudizio 24 agosto

1992, qualificandola di "manifestamente infondata, per non dire temeraria" .
Successivamente, in sede di rilascio del permesso in sanatoria relativo all'innalzamento dell'edificio i municipali _____ e _____ hanno assunto un comportamento (assenze dalle sedute municipali, ripetuti abbandoni della stessa per impedire una deliberazione, ricorso contro le decisioni municipali ecc.) che ha avuto come effetto di ritardare la concessione della licenza edilizia, prevista nella seduta del 9 maggio 1994, di circa 10 mesi. I ricorsi interposti da _____ contro il rilascio del permesso di costruzione, oggetto di evasione estremamente celere, non hanno alcuna rilevanza con le violazioni addebitate all'insorgente; del resto ciascun costruttore deve contare su simile eventualità. Diverso é il caso per il ritardo con cui é stata concessa la licenza edilizia in sanatoria concernente l'innalzamento dello stabile. E' certamente vero che la causa prima di questo ritardo é costituita dall'agire illegale del ricorrente. Gli intralci causati dai summenzionati municipali nell'ambito della procedura autorizzativa in sanatoria lo hanno tuttavia ulteriormente penalizzato nel compimento dei lavori di costruzione e di riflesso, per esperienza, nel risultato economico della promozione immobiliare. Se non sotto l'aspetto soggettivo, sicuramente almeno sotto quello oggettivo non si può pertanto far astrazione da quest'ultima circostanza avversa al ricorrente. 4.4. Ferme queste premesse, avuto riguardo al pieno potere cognitivo che spetta al Tribunale amministrativo in materia di verifica di multe a carattere penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, tra cui va sicuramente annoverata quella massima (ed ulteriormente incrementabile, come nella fattispecie) di fr. 5'000.-- rispettivamente 10'000.-- comminata dall'art. 46 cpv. 1 LE (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3.; 10 novembre 1997 in re E. C. e P. W., consid. 3.3.), questo Tribunale ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del ricorrente (da fr. 50'000.--) a fr. 25'000.--. Quest'ultimo importo appare più consona alla gravità oggettiva e soggettiva della violazione della legge di cui si é reso colpevole il ricorrente. In effetti, nel mentre tutela la ferma volontà del municipio di reprimere con il dovuto rigore le violazioni della LE e del PR ripetutamente commesse dall'insorgente, intenzionalmente e per fine di lucro, esso permette nel contempo di tenere adeguatamente conto del fatto che questi non potrà però trarre beneficio dalle realizzazioni eseguite in contrasto con il diritto edilizio sostanziale (PR), poiché dovrà demolirle. Esso considera infine il ritardo con cui il ricorrente ha potuto portare a compimento l'opera (autorizzata) a causa dall'ostilità dimostrata nei suoi confronti dal municipale _____.

5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il giudizio governativo viene modificato di conseguenza. La tassa di giudizio della presente sede viene ripartita in parti eguali (art. 28 PAmM), ritenuto che a carico del comune di _____, che non ha agito a tutela di interessi economici propri, non viene tuttavia emessa alcuna tassa. Le ripetibili sono compensate (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 147, 148 LOC, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza i dispositivi n. 1. e 2. della risoluzione 25 marzo 1998 (n. 1239) del Consiglio di Stato vengono modificati come segue: "1. Il ricorso é parzialmente accolto. §. La multa inflitta a _____ da parte del municipio di _____ con risoluzione 11 settembre 1997 viene ridotta a fr. 25'000.--. 2. La tassa di giustizia, di fr. 250.--, viene posta a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate."

2. La tassa di giudizio viene posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.--. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.